

La traccia

Esempio di reclamo-mediazione con proposta e calcolo delle somme dovute

Alla Commissione tributaria provinciale di...
RICORSO CON ISTANZA

a norma dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1999

Contribuente: Bianchi Giuseppina...

Difensore: Neri Antonino..., con studio in Via ..., codice fiscale XX, pec ... numero di fax ...

Reclamo - mediazione

Controparte: Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di...

Oggetto del ricorso:

- accertamento TYSW, per il 2008, notificato il 10 aprile 2012;
- Irpef, addizionale regionale comunale, con richiesta di maggiore Irpef per 18.827 euro;
- addizionale regionale per 293 euro, addizionale comunale per 56 euro, sanzioni per 19.176 euro,
- complessivamente 38.352 euro.

Per fare valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

Premesso che

- l'agenzia delle Entrate, con l'accertamento in oggetto, ha accertato, per il 2008, una plusvalenza tassabile per l'importo di 58.080 euro;

• in conseguenza della plusvalenza accertata, sono chiesti maggiori tributi e sanzioni per complessivi 38.352 euro

Fa presente che

- l'accertamento va annullato in quanto la presunta plusvalenza accertata è in realtà inesistente;

Motivi per i quali l'accertamento deve essere annullato

L'accertamento è illegittimo e infondato:

- per difetto di motivazione;
 - perché non esiste alcuna plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
- L'inesistenza della plusvalenza deriva dal fatto che, a norma dell'articolo 68, comma 2, del Dpr 917/1986, il costo dei terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 67 (acquisiti gratuitamente... sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione). È infatti sbagliato il valore iniziale preso dall'ufficio sulla base dell'importo indicato nella successione del 1986. Per terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 67, si intendono quelli che fanno parte di una lottizzazione, quale quello in oggetto che è stato venduto il 2 maggio 2008. Al fine della determinazione della plusvalenza bisogna, quindi, considerare il valore che il terreno ricevuto a titolo gratuito ha nel momento in cui si iniziano la lottizzazione o le opere di urbanizzazione. Al riguardo, si veda la risoluzione 319/E del 24 luglio 2008. Nel caso in esame, il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione avvenuto nel 1991 e i successivi costi sostenuti sono di importo superiore a quello indicato nell'atto di vendita e, pertanto, non esiste alcuna plusvalenza.

Per tutti questi motivi,

Chiede

- a questa Commissione tributaria provinciale, di annullare l'accertamento emesso;
- la condanna dell'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di..., al pagamento delle spese del giudizio.

Sie chiede anche che il ricorso venga discusso in pubblica udienza. Inoltre, in considerazione della palese infondatezza dell'atto,

Chiede

la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato fino alla pubblicazione della sentenza;

- sia perché sussiste il *fumus boni iuris*, cioè l'esistenza di fondati motivi delle ragioni del contribuente, come sopra specificati;
- sia perché sussiste il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe dalla provvisoria esecuzione dell'atto stesso, attesa l'entità della somma pretesa (38.352 euro) per il cui pagamento il contribuente dovrebbe ricorrere a mezzi straordinari con ripercussioni gravissime.

Con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie aggiuntive.

Catania, 10 aprile 2012

Con osservanza

Firma

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi:

considerato che, prendendo a base il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione, più i costi sostenuti per un totale complessivo di 190 mila euro, e tenuto conto che l'ufficio ha accertato un maggior valore, rispetto a quello indicato nell'atto di vendita, per l'importo di 194 mila euro, il contribuente si trova disponibile ad accettare la maggiore plusvalenza di 4 mila euro, al solo scopo di evitare una lite inutile.

Importi dovuti a seguito dell'accoglimento della mediazione

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe a essere così rideeterminata:

- Irpef 1.120 euro; addizionale regionale 56 euro; addizionale comunale 24 euro; interessi 150 euro; sanzioni di 1.200 euro, riducibili al 40%, 480 euro; complessivamente 1.830 euro.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della lite.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente recapito: Studio ..., via ... posta elettronica ordinaria ... telefono ... fax ...

Allegati: 1) atto accertamento; 2) copia risoluzione 319/E del 24 luglio 2008; 3) copia atto di vendita; 4) copia perizia valore area

Valore della lite ai fini del contributo unificato

In caso di mancata definizione a seguito del "reclamo - mediazione", il contributo unificato, dovuto nella misura di 120 euro, per controversie di valore superiore a 5 mila euro e fino a 25 mila euro (valore della lite 19.176 euro), sarà apposto sulla richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso nel registro generale dei ricorsi (RGR) che si presenta alla segreteria della Commissione tributaria di x.

Città, data

Con osservanza

Firma